

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2012

D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970
Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la Direttiva 2008/1/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 «Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112;

Considerato che le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, dal 1 gennaio 2008 sono l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ad esclusione delle autorizzazioni relative ad alcune attività di gestione rifiuti rimaste in capo alle Regione;

Rammentato che:

- la Regione Lombardia ha rilasciato tutte le autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti esistenti entro il termine previsto dalle menzionate normative;
- il d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che l'AIA sia rinnovata dall'autorità competente ogni 5 anni, ogni 6 anni nel caso l'impianto risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, 8 anni nel caso l'impianto risulti registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, 10 anni per gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII (a partire dai rinnovi delle autorizzazioni vigenti, che scadranno e dovranno essere rinnovate entro il termine naturale previsto dalla normativa precedente);

Rilevato conseguentemente che gran parte delle richieste di rinnovo saranno presentate nel 2012;

Atteso che allo scopo di fornire il necessario supporto alle Province medesime nell'ambito dei compiti in materia e di garantire il massimo grado di omogeneità possibile nell'attuazione della normativa di cui trattasi è operativo un Tavolo di Coordinamento AIA con rappresentanti delle tre Direzioni Generali interessate (Agricoltura - Ambiente, Energia e Reti - Territorio ed Urbanistica), della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione, di tutte le Province lombarde, di Confindustria, di Assolombarda, di Confagricoltura, di Coldiretti, di Confederazione Italiana Agricoltori, di Arpa Lombardia e di ANCI;

Atteso altresì che il relativo Piano di lavoro prevede l'elaborazione di una serie di linee guida «orizzontali» e cioè relative a tutte le attività IPPC (Industria, Smaltimento Rifiuti, Allevamenti Intensivi di Polli e Suini);

Viste:

- la d.g.r. del 20 giugno 2008, n. 8/7492, «Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)»;
- la d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. 8/8831, «Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)»,

con le quali vennero forniti i primi importanti strumenti operativi di supporto all'attività delle Province medesime e in cui, tra l'altro, vengono definite le modalità per la richiesta di prima AIA e per la sua modifica sostanziale;

Considerata la necessità di procedere al riesame dei criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali individuati nell'allegato A della d.g.r. 20 giugno 2008, n. 8/7492, ciò stante l'esigenza di allineare tale documento alle nuove riformulazioni normative introdotte con il d.lgs. 128/2010 ed inoltre di conside-

rare le esperienze maturate dalle Province nell'ambito dei procedimenti autorizzativi AIA;

Atteso che i nuovi indirizzi si collocano nel contesto delle azioni finalizzate ad attuare il massimo di semplificazione amministrativa possibile;

Preso atto che al fine di dare indicazioni sia alle autorità competenti e che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA e ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali il menzionato tavolo di coordinamento ha elaborato i seguenti documenti:

- procedura per il rinnovo dell'AIA;
- modalità di presentazione della domanda di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali;
- precisazioni in merito alla documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo dell'AIA;
- schema tipo di richiesta di rinnovo;
- criteri per la caratterizzazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Valutato condivisibile il contenuto degli elaborati prodotti dal Gruppo di Lavoro di cui sopra;

Considerata la necessità di approvare tali documenti al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alla Province per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo grado di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi;

Ritenuto pertanto di modificare l'allegato A vigente di cui alla d.g.r. 20 giugno 2008, n. 8/7492 sostituendolo con la proposta, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione relativi a:

- A - «procedura per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale»;
- B - «modalità di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale»;
- C - «precisazioni in merito alla documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale»;
- D - «fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale»;
- E - «fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con contestuale richiesta di modifica sostanziale»;
- F - «fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con contestuale comunicazione di modifica non sostanziale»;

2. di approvare i criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. come definiti nell'Allegato G, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce l'allegato A alla d.g.r. 20 giugno 2008 n. 8/7492;

3. di riservare a successivi provvedimenti l'approvazione di ulteriori linee - guida;

4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**Premessa**

La procedura per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è disciplinata dall'art. 29-octies del D.lgs 152/06, il quale prevede che l'autorità competente si esprime entro 150 giorni dalla presentazione della domanda con la procedura prevista dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9. Dato che tali commi non danno indicazioni nel merito della fase d'iniziativa e istruttoria, al fine di uniformare, coordinare e semplificare le procedure sul territorio regionale, in accordo a quanto disposto dalla legge 241/90 e s.m.i., vengono fornite le seguenti indicazioni:

Fase d'iniziativa

1. Ciascuna AUTORITÀ COMPETENTE (AC) individua sul proprio sito web gli uffici presso i quali deve essere presentata la domanda e devono essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento. Informando anche sulla possibilità che l'amministrazione sia dotata degli strumenti atti a ricevere le istanze in via totalmente informatizzata.
2. Il Gestore presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al competente ufficio dell'Autorità Competente e contestualmente a tutti i soggetti interessati.
3. Entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda, l'ufficio verifica la completezza formale dell'istanza e comunica al Gestore ed agli Enti interessati la data di avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Contestualmente invita il Comune/i interessato/i, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., a disporre affinché detta comunicazione venga portata a conoscenza, anche ai cittadini a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio. Nell'ambito della stessa comunicazione di avvio del procedimento, o con nota separata, l'ufficio competente può convocare la prima riunione della Conferenza dei Servizi, i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter (commi da 1 a 3 e da 6 a 9) e 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i..

Parallelamente l'autorità competente inserisce le informazioni relative a "Dati istanza" e "Dettaglio iter amministrativo" nella sezione "Status New" della "Modulistica IPPC online".

Fase istruttoria

4. L'AC nell'ambito della comunicazione dell'Avvio del Procedimento di cui al punto 3 individua il referente dell'istruttoria tecnica.
5. L'AC effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con ARPA, con il Comune/i nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima.
6. L'AC predispone l'allegato tecnico.
7. L'AC trasmette la bozza di allegato tecnico, per via telematica, eventualmente utilizzando la sezione "File allegati" del "Dettaglio iter amministrativo" dello "Status new" presente nella "modulistica IPPC online", agli Enti coinvolti nel procedimento ed alla Ditta almeno 15 giorni prima della prevista seduta finale della Conferenza di servizi decisoria.

Fase decisoria

8. Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo, l'ufficio competente dell'AC convoca, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi "decisoria", i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter (commi da 1 a 3 e da 6 a 9) e 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i. Nell'ambito di detta conferenza:
 - i partecipanti, anche sulla base della verifica effettuata dalla AC, concordano l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni per la relativa presentazione (ex art. 29-quater, comma 8 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'autorità competente acquisisce, tra l'altro, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Lombardia per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). Qualora l'AC abbia affidato ad ARPA Lombardia l'istruttoria del rinnovo il parere di cui sopra risulta implicitamente acquisito.
9. Sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorità Competente predispone l'allegato tecnico definitivo e, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, ridetermina l'importo della tariffa istruttoria.
10. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è adottata dall'Autorità Competente ed è comunicata al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento dell'impianto IPPC preferibilmente per via telematica.
11. L'Autorità Competente inserisce le informazioni relative alla conclusione dell'iter nell'apposita sezione dello "Status new" della "Modulistica IPPC online".

L'Autorità Competente si esprime in merito alla domanda di rinnovo **entro 150 giorni** dalla presentazione della stessa. Fino alla pronuncia da parte dell'AC, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI PER L'ALLEVAMENTO

Nel caso di attività IPPC 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini" il Gestore informa inoltre della presentazione dell'istanza di rinnovo AIA le amministrazioni comunali ove non è ubicato l'impianto ma dove sono presenti terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati, impiegando forme di comunicazione elettroniche.

Si fa presente che essendo l'autorizzazione integrata ambientale relativa a uno o più impianti o parti di essi, localizzati sullo stesso

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2012

sito, tali amministrazioni comunali non possono essere considerate, con riferimento all'impianto AIA oggetto dell'istanza di rinnovo, "amministrazioni competenti in materia ambientale", ma possono partecipare quali soggetti interessati, facendo pervenire all'AC le proprie osservazioni.

RINNOVO E COMUNICAZIONE DI MODIFICA

Al fine di semplificare e razionalizzare, ove opportuno, il procedimento amministrativo qualora il Gestore abbia in animo di apportare delle modifiche alla propria attività sono state elaborate le seguenti procedure. Si precisa che è facoltà del Gestore, date le implicazioni sui tempi e modi di attuazione, valutare se farvi ricorso o meno.

Procedura autorizzativa in caso di istanza di rinnovo e contestuale richiesta per modifiche sostanziali

Qualora contestualmente all'istanza di rinnovo, il Gestore richieda l'autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali, il competente ufficio dell'AC verifica, caso per caso, l'opportunità di avviare un unico procedimento o meno. Qualora l'AC ritenga opportuno, al fine della semplificazione, efficienza ed efficacia, avviare un unico procedimento amministrativo la procedura autorizzativa sarà quella per il rilascio dell'autorizzazione per modifiche sostanziali.

Il Gestore, per la richiesta contestuale di rinnovo e di modifica sostanziale dovrà utilizzare il fac-simile di cui all'allegato E della presente delibera.

Procedura autorizzativa in caso di istanza di rinnovo e contestuale comunicazione per modifiche non sostanziali

Il Gestore ha la possibilità di comunicare le modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., **contestualmente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA.**

In tal caso, il competente ufficio dell'AC avvia **un unico procedimento** con il quale attiva la procedura di rinnovo sopra descritta e, contemporaneamente, verifica l'effettiva non sostanzialità delle modifiche proposte al fine di dare specifico riscontro al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. Se entro il predetto termine, l'Autorità Competente non rileva la sostanzialità delle modifiche proposte dandone comunicazione al Gestore, quest'ultimo può procedere alla realizzazione delle modifiche come stabilito dall'ex art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Gestore, per la richiesta contestuale di rinnovo e di modifica non sostanziale dovrà utilizzare il fac-simile di cui all'allegato F della presente delibera.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**Presentazione della domanda di rinnovo, ex art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06.**

Sei mesi prima della scadenza dell'AIA, il gestore dell'impianto inoltra la domanda di rinnovo all'ufficio individuato dall'autorità competente (AC). L'autorità competente è l'amministrazione provinciale per la maggior parte degli impianti IPPC, ad eccezione degli impianti di competenza statale e di quelli di competenza regionale sensi dell'art. 17.1 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

I termini per il rinnovo dell'AIA sono riportati nell'atto amministrativo di autorizzazione rilasciato da Regione Lombardia o dalla Provincia di competenza ovvero, qualora, successivamente all'ottenimento della prima AIA, siano state autorizzate dall'Autorità Competente (Regione/Provincia) modifiche sostanziali all'impianto IPPC, nell'ultimo atto amministrativo AIA rilasciato.

Contenuti della domanda di rinnovo (ex artt. 29-octies e 29-ter c. 1, 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

I documenti da presentare sono i seguenti:

- a) **domanda in originale (doc. 1)**, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo previste dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i.;
- b) **allegati:**
 - 1) n. 1 copia degli **elaborati grafici aggiornati (doc. 2)**;
 - 2) n. 1 copia della **cronistoria autorizzativa** dell'impianto (**doc. 3**);
 - 3) n. 1 copia delle **comunicazioni di modifica non sostanziale eventualmente presentate unicamente a Regione Lombardia** e le conseguenti comunicazioni regionali non in possesso dell'amministrazione provinciale (**doc. 4**);
 - 4) n. 1 copia e CD contenente la **relazione tecnica (doc. 5)**;
 - 5) n. 1 copia della **quietanza** di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del **report del foglio di calcolo** riportante le modalità di determinazione della tariffa (**doc. 6**);
 - 6) n. 1 copia del modello F23 con cui si è provveduto al pagamento del bollo (**doc. 7**), solo nel caso in cui il Gestore si avvale dell'invio telematico dell'istanza, in formato pdf.

Ulteriori allegati da produrre solo nel caso di istanze di rinnovo e contestuale richiesta di autorizzazione/comunicazione di modifiche (sostanziali e non).

- 7) n. 1 copia del **report on-line**, documento generato in automatico dall'applicativo, attestante l'avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche progettate e sottoposte ad autorizzazione, inserite nella "Modulistica IPPC on-line" (**doc. 8**);
- 8) in caso di modifica sostanziale, n. 1 copia della **sintesi non tecnica** redatta ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (**doc. 9**);
- 9) il richiedente può fornire, n. 1 copia in formato elettronico (file ".doc") dell'**Allegato Tecnico** di cui all'AIA vigente **aggiornato con le modifiche proposte** (evidenziando in rosso le parti integrate e/o modificate e in blu gli eventuali errori presenti) (**doc. 10**);
- 10) l'indicazione della documentazione, eventualmente trasmessa, per una verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o per il procedimento di VIA al fine di permettere all'AC di potervi accedere tramite il sito SILVIA di Regione Lombardia (**doc. 11**);

Al fine di ridurre i costi derivanti dalla produzione documentale e semplificare le modalità di presentazione dell'istanza, il Gestore può inviare la documentazione prevista all'autorità competente e a gli Enti interessati solo in formato digitale (formato del file pdf) mediante posta pec e firma digitale. In tal caso l'imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i..

Ai fini dell'invio telematico dell'istanza di rinnovo e per l'assolvimento virtuale del bollo, l'Autorità competente deve essere autorizzata dalle Direzioni Regionali delle Entrate e mettere a disposizione del Gestore sul proprio sito internet il fac-simile di domanda di rinnovo recante la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale" con gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate (art. 15, D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.).

Il Gestore che si avvale dell'invio telematico dell'istanza deve allegare alla domanda, oltre alla documentazione sopra elencata, anche copia del modello F23, firmato digitalmente e in formato .pdf, con cui si è provveduto al pagamento del bollo (**doc. 7**).

Indicazioni sulla documentazione:

- il **doc. 1** deve essere redatto sulla base del modello predisposto dalle singole amministrazioni Provinciali o, qualora non ancora predisposto, sulla base dei fac-simile di cui agli allegati D, E e F alla presente deliberazione;

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2012

- il **doc. 2** è costituito dagli elaborati grafici, di cui alla lett. a) dell'Allegato D alla D.G.R. n. 8831 del 30/12/08, qualora da aggiornare rispetto alla situazione già rappresentata nell'AIA vigente, che vengono di seguito richiamati:

Stralcio (in formato almeno A3) della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 in cui è evidenziato il perimetro del complesso, centrato rispetto al foglio, ed il limite del territorio di riferimento, con le indicazioni delle aree soggette a vincoli ambientali
Stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato dai Comuni ricompresi nel raggio di riferimento dell'inquadramento territoriale, in cui è evidenziato il perimetro del complesso
Planimetria a scala di dettaglio (orientativamente 1:200) con la destinazione d'uso delle aree interne del complesso e l'indicazione delle linee produttive e delle apparecchiature, suddivise per attività IPPC e non IPPC, evidenziate con un numero d'ordine di riferimento.
Emissioni idriche: schema del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, ecc.) e con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e tutti i punti di scarico contraddistinti con la sigla S1, S2, S3, Sn, nonché l'indicazione del punto di recapito finale (fognatura, corso d'acqua, subirrigazione, ecc.);
Emissioni in atmosfera: planimetria in scala di dettaglio (orientativamente 1:200) in cui sono individuati gli spazi occupati da ciascuna macchina/linea/impianto, contraddistinti con la sigla M1, M2, M3, ... Mn, ed i condotti di scarico, contraddistinti con la sigla E1, E2, E3, ... En. Se prescritto e/o previsto, allegare il progetto di realizzazione e gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.)
Emissioni sonore: planimetria in scala adeguata che rappresenti il territorio compreso nel raggio di 500 m dal perimetro del complesso, con identificazione delle sorgenti sonore del complesso stesso, suddivise per attività IPPC e non IPPC, la classificazione delle aree secondo la zonizzazione comunale approvata, e gli eventuali recettori sensibili.
Gestioni rifiuti: planimetria in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con rappresentazione delle modalità e delle caratteristiche di cui al punto 5) della Relazione tecnica prevista dalla D.G.R. 10161/02; in particolare, sono da indicare le aree destinate alle operazioni di recupero e/o smaltimento, la viabilità interna all'impianto e, in legenda, per ogni area, la superficie (in m ²), i tipi (C.E.R.) e i quantitativi dei rifiuti (in m ³ e t).

Nel caso in cui gli elaborati grafici dell'impianto oggetto di rinnovo siano equivalenti a quelli già agli atti presso l'amministrazione, il gestore presenta una dichiarazione sull'invarianza rispetto a quanto già presentato, individuando in maniera univoca la denominazione degli elaborati, la relativa data, e la comunicazione/istanza alla quale gli stessi sono stati allegati;

- il **doc. 3** è costituito dall'elenco delle istanze/comunicazioni di modifica (sostanziale e non) presentate a Regione/Provincia successivamente alla data di rilascio della prima AIA ed estremi dei conseguenti atti amministrativi/comunicazioni regionali e/o provinciali;
- il **doc. 4** è costituito dalla copia delle comunicazioni di modifica inviate solo a Regione effettuate prima del 1 gennaio 2008 e da copia delle relative risposte. Tale documento farà parte degli allegati solo alla prima richiesta di rinnovo qualora vi sia stato un trasferimento di competenze rispetto alla prima AIA rilasciata.
- il **doc. 5** (relazione tecnica) deve essere prodotto, oltre che in formato cartaceo, anche su CD sottoforma di file in formato ".doc" e deve contenere in modo descrittivo e completo un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

L'anagrafica e la configurazione impiantistica riportate nella relazione tecnica devono coincidere con quelle inserite nella Modulistica IPPC on-line; pertanto, prima della presentazione della domanda di rinnovo alla Provincia, il richiedente deve procedere, **se necessario** (ad esempio qualora siano state precedentemente comunicate delle modifiche impiantistico/gestionale, sia stata effettuata la rideeterminazione della capacità produttiva, siano intervenute variazioni di ragione sociale, ecc. e non si sia provveduto al contestuale aggiornamento del Questionario su "Modulistica IPPC online"), all'aggiornamento del questionario su "modulistica IPPC on-line", accedendo al sito della Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it, link "Compilazione on-line AIA", e deve trasmettere (in allegato all'istanza) il report on-line generato in automatico dall'applicativo a seguito dell'approvazione del questionario stesso. A tal fine, è possibile consultare la "Guida per l'aggiornamento del questionario" disponibile sul medesimo sito alla voce HELP.

La relazione tecnica deve altresì contenere:

- a) relazione sullo stato di fatto relativo agli adempimenti impiantistici prescritti dall'AIA vigente, se non già evidenziato nella relazione finale del controllo ordinario effettuato da ARPA Lombardia;
- b) Qualora non fornite in occasione delle precedenti istanze AIA, indicazioni sulle condizioni di funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e arresto, nonché le procedure adottate per la conduzione degli impianti in dette fasi ed in caso di malfunzionamento, come previsto dall'allegato B alla DGR 30.12.2008, n. 8831;
- c) una valutazione delle performance ambientali relative ai risultati dell'autocontrollo;
- d) informazioni in merito ai BREF presi a riferimento - (es. Ferrous metal processing industries, General principle of monitoring, Industrial cooling system ...) e alle BAT generali e di comparto applicate, esplicitandone la modalità di attuazione e le prestazioni raggiunte, evidenziando le eventuali criticità di applicazione e il relativo percorso di miglioramento effettuato o proposto. A tal proposito si precisa che il BREF sull'efficienza energetica (Energy efficiency) è stato approvato nel febbraio 2009 pertanto il Gestore dovrà tenerne conto nella domanda di rinnovo. Infatti l'utilizzo efficace ed efficiente dell'energia rappresenta uno dei principi generali su cui si basa la normativa IPPC;
- e) eventuale proposta di modifica/revisione del piano di monitoraggio riportato nell'AIA vigente sulla base degli esiti dei controlli e della relazione sullo stato di applicazione delle BAT;
- f) relazione sullo stato di fatto relativo agli adempimenti impiantistici attuati e non in riferimento a quanto prescritto dall'AIA vigente, nonché eventuale cronoprogramma degli interventi mancanti già autorizzato o da autorizzare.

Inoltre, si precisa che:

➤ nel caso di istanze di rinnovo e contestuale richiesta di autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali ovvero comunicazione di modifiche non sostanziali:

- a. prima della presentazione dell'istanza, il richiedente deve procedere alla modifica del questionario su "modulistica IPPC online" ed alla stampa del report on-line (**doc. 8**) attestante l'avvenuta approvazione del questionario modificato;
- b. la relazione tecnica deve essere integrata con la descrizione delle modifiche progettate, con la valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta e con la proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio delle prestazioni ambientali del complesso IPPC, redatta secondo il modello approvato con d.d.s. n. 1800 del 20/02/2006;
- c. per l'accesso al pubblico, il richiedente deve indicare, nella relazione tecnica e nella documentazione presentata, le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (art. 29-ter, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In tal caso, il richiedente deve:
 - ✓ fornire all'AC ed agli Enti dove è consentito l'accesso al pubblico anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità;
 - ✓ compilare l'apposita sezione n. 10 "Allegati e Informazioni Riservate" nella "Modulistica IPPC on-line";

➤ nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti di cui al punto 5 dell'All.VIII al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o comunque soggette ad autorizzazione di cui alla parte quarta del medesimo D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la relazione tecnica, debitamente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato, deve essere integrata con i contenuti previsti dalla citata d.g.r. 10161/02, in particolare:

- dichiarazione sostitutiva ex all. B;
- certificato di destinazione urbanistica dell'area rilasciato dal Comune e dichiarazione resa dal Comune medesimo della eventuale presenza/assenza di vincoli ex d.lgs. 490/99 e r.d.l. 3267/23 (in originale o copia conforme);
- dichiarazione del Comune o dell'Ente gestore di inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dall'impianto (in originale o copia conforme);
- elaborati grafici di carattere generale e specifico (a seconda della tipologia dell'impianto).

- il **doc. 6** (ATTESTAZIONE PAGAMENTO) è la copia della ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e dal report del foglio di calcolo riportante la modalità di determinazione della tariffa. Il calcolo degli oneri di istruttoria dovuti deve essere effettuato sulla base del tariffario regionale approvato con DGR n. 10124 del 7.08.2009, come modificata con DGR 11287 del 10.02.2010. I gestori potranno utilizzare i Files Excel disponibili sul sito <http://www.reti.regione.lombardia.it> (canale "Inquinanti da attività produttive", sezione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale", sottosezione "Tariffario IPPC AIA" - "Calcolo tariffe IPPC") che consentono sia il calcolo della tariffa sia la stampa del report.

In caso di richieste di modifiche (sostanziale e non) contestuali al rinnovo, deve essere determinata e versata sia la tariffa dovuta per l'istruttoria di rinnovo sia quella relativa all'istruttoria di modifica.

Le modalità per l'effettuazione del pagamento saranno definite dalle singole amministrazioni provinciali.

- Il **doc. 7** (modello F23) è l'attestazione che il Gestore ha provveduto al pagamento del bollo in maniera virtuale. Tale documento è richiesto solo nel caso di invio dell'istanza informaticamente.

- Il **doc. 8 (REPORT ON-LINE)** è la certificazione dell'avvenuta approvazione delle modifiche apportate nella Modulistica on-line. Tale documento viene generato in automatico dal sistema una volta modificate le sezioni del questionario e approvate tramite il pulsante "approva compilazione questionario" della sezione n. 10 "Allegati e informazioni riservate".

1. Presentazione della domanda a Comune/i, ARPA Lombardia e altri Enti

Al Protocollo del/dei Comune/i di ubicazione dell'impianto e di ARPA Competente per Territorio occorre presentare i seguenti documenti:

- n. 1 copia della domanda (doc. 1),
- n. 1 copia dell'/degli allegato/i tecnico/i (doc. 2),
- n. 1 copia della sintesi non tecnica (doc. 3),
- n. 1 Cd contenente la relazione tecnica (doc. 4).

Nel caso in cui il territorio su cui è ubicato l'impianto ricade nell'ambito di un Parco o di una Comunità Montana, nonché nel caso in cui la gestione degli scarichi idrici sia di competenza di un Consorzio, la suddetta documentazione deve essere presentata anche a detti Enti.

Il gestore deve dimostrare all'AC l'avvenuta presentazione di copia di tale documentazione agli Enti coinvolti.

**PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA
DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Premessa.

Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29-octies comma 1, prevede che:

"L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3.

L'autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione."

L'articolo 29-ter comma 1 recita:

"Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) *l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;*
- b) *le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;*
- c) *le fonti di emissione dell'impianto;*
- d) *lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;*
- e) *il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*
- f) *la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;*
- g) *le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;*
- h) *le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici;*
- i) *le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;*
- j) *le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del presente decreto."*

Articolo 29-ter, comma 3 recita:

"Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati."

Informazioni da produrre in sede di rinnovo

Contestualmente alla presentazione della domanda AIA per impianti esistenti e, successivamente, ogni qualvolta viene inoltrata un'istanza per modifica sostanziale o una comunicazione per modifiche non sostanziali, il Gestore è stato ed è tenuto alla compilazione ed aggiornamento in via telematica dei dati inerenti l'anagrafica, la configurazione impiantistica ed il quadro emissivo del proprio complesso IPPC sull'applicativo regionale "Modulistica IPPC on-line" (approvata con D.d.s. 20.02.2006, n. 1800).

Inoltre, a partire dal 1° dicembre 2008, i Gestori sono tenuti, ai sensi dell'art. 2 della DGR 3.12.2008, n. 14236, alla trasmissione dei dati relativi ai controlli periodici delle emissioni richiesti dall'A.I.A. tramite la compilazione dei medesimi nell'applicativo di ARPA denominato "AIDA".

Infine anche i rapporti stilati da ARPA Lombardia circa i controlli programmati ed eventuali altri controlli effettuati presso l'impianto devono essere utilizzati quali elementi di conoscenza circa l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.

Ciò premesso, si specifica di seguito quali tra le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sono già a disposizione dell'amministrazione in forma aggiornata, qualora il Gestore abbia ottemperato alle comunicazioni di cui sopra, e, pertanto, non devono essere ulteriormente aggiornate e fornite in sede di rinnovo.

INFORMAZIONE	Informazione contenuta nella relazione tecnica allegata a istanza prima AIA	Compilazione ed aggiornamento su Modulistica IPPC on-line (S/N)	Aggiornamento su AIDA (S/N)	Informazione che il Gestore deve aggiornare e fornire in sede di rinnovo (S/N)	Note
Impianto, il tipo e la portata delle sue attività	SI	SI (sezione industria)	NO	NO, salvo contestuale richiesta di modifica	
Materie prime e ausiliarie, sostanze ed energia usate o prodotte dall'impianto	SI	SI	SI	NO, salvo contestuale richiesta di modifica	
Fonti di emissione dell'impianto	SI	SI	SI	NO, salvo contestuale richiesta di modifica	In caso di rinnovo e contestuale modifica fornire planimetrie aggiornate
Stato del sito di ubicazione dell'impianto	SI	SI, dati su inquadramento urbanistico, presenza vincoli ambientali e bonifiche	NO	NO, salvo siano state disposte Bonifiche del sito	Eventuali modifiche al PGT possono essere rilevate dai Comuni
Tipo ed entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente	SI	SI	SI	NO, salvo contestuale richiesta di modifica	Su AIDA si carica il dato emissivo rilevato nel controllo periodico
Tecnologia utilizzata e altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle	SI	Parzialmente	NO	SI	Il gestore deve presentare una Relazione su: <ul style="list-style-type: none"> • valutazione performance ambientali sulla base degli esiti degli autocontrolli; • BAT applicate generali e di comparto esplicitando le modalità di attuazione, le prestazioni raggiunte e evidenziando eventuali criticità di applicazione ed il relativo percorso di miglioramento
Misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto	SI	NO	NO	SI	Informazioni da aggiornare e da riportare nella relazione tecnica allegata all'istanza
Misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici	SI	Parzialmente	NO	SI	Misure riportate nelle AIA vigenti che le Aziende possono confermare oppure proporre una revisione sulla base degli esiti dei controlli e della relazione sullo stato di applicazione delle BAT
Eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria	SI	NO	NO	NO, salvo contestuale richiesta di modifica per attivazione nuove attività IPPC	
Altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	SI	NO	NO	SI	Il gestore dovrà redigere specifica relazione

FAC SIMILE DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Bollo da € 14,62
(assolto in modo virtuale)

Alla Provincia di _____
e, p.c. Al Comune/i di _____
All'ARPA Lombardia -
Dipartimento di _____
Parco _____
Comunità Montana ____
Ente Gestore servizio di
fognatura e depurazione

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 29-octies - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (.....) il, residente in Comune di(.....) via.....n. ... in qualità di Gestore dell'Impianto IPPC denominato, C.F. sito in comune di(prov.), C.A.P. via, n.,

attualmente autorizzato ai sensi del Titolo III - bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con:

- decreto della Regione Lombardia n. del.....
- atto dirigenziale della Provincia di _____, n.... del

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il sopra citato complesso IPPC presso cui sono svolte le seguenti attività di cui all'allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

-
-

A tal fine, avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto, quale parte integrante della domanda allega:

- n. 1 copia degli elaborati grafici aggiornati (doc. 2);
- n. 1 copia della cronistoria autorizzativa dell'impianto (doc. 3);
- n. 1 copia delle comunicazioni di modifica non sostanziale presentate unicamente a Regione Lombardia e le eventuali conseguenti comunicazioni regionali (doc. 4);
- n. 1 copia e/o CD contenente la relazione tecnica (doc. 5);
- n. 1 copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del report

- del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa (doc. 6);
- ALTRO.....

DICHIARA

- di aver provveduto alla comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità a quanto previsto dal D.D.S. 3 dicembre 2008, n. 14236, tramite l'applicativo AIDA per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, ...;
- che l'Impianto IPPC sopra citato:
- è in possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da Ente accreditato;
 - è registrato ai sensi del regolamento EMAS (CE) n.761/2001;
 - non è in possesso di nessuna delle registrazioni/certificazioni di cui sopra.

Data _____

(Firma del Gestore)

Allegare, in caso di invio cartaceo, fotocopia della carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del Gestore.

**FAC SIMILE DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE**

Bollo da € 14,62
(assolto in modo virtuale)

Alla Provincia di _____
e, p.c. Al Comune/i di _____
All'ARPA Lombardia -
Dipartimento di _____
Parco _____
Comunità Montana ____
Ente Gestore servizio di
fognatura e depurazione

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 29-octies - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e contestuale richiesta di modifica sostanziale.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (.....) il, residente in Comune di(.....) via.....n. ... in qualità di Gestore dell'Impianto IPPC denominato, C.F., sito in comune di(prov.), C.A.P. via, n.,

attualmente autorizzato ai sensi del Titolo III - bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con:

- decreto della Regione Lombardia n. del.....
- atto dirigenziale della Provincia di _____, n.... del

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il sopra citato complesso IPPC presso cui sono svolte le seguenti attività di cui all'allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

-
-

CHIEDE altresì

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione alla realizzazione presso il sopra citato complesso IPPC delle seguenti modifiche sostanziali:

-
-

A tal fine, avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto, quale parte integrante della domanda allega:

- n. 1 copia cartacea degli elaborati grafici aggiornati (doc. 2);
- n. 1 copia cartacea della cronistoria autorizzativa dell'impianto (doc. 3);
- n. 1 copia cartacea delle comunicazioni di modifica non sostanziale presentate unicamente a Regione Lombardia e le eventuali conseguenti comunicazioni regionali (doc. 4);
- n. 1 copia cartacea e CD contenente la relazione tecnica (doc. 5);
- n. 1 copia originale della quietanza di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa (doc. 6);
- n. 1 copia cartacea del report online, documento generato in automatico dall'applicativo, attestante l'avvenuta compilazione ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche progettate e sottoposte ad autorizzazione, inserite nella "Modulistica IPPC online" (doc. 7);
- n. 1 copia cartacea della sintesi non tecnica (doc. 8)
- n. 1 copia in formato elettronico (file ".doc") dell'Allegato Tecnico di cui all'AIA vigente aggiornato (evidenziando in rosso le parti integrate e/o modificate e in blu gli eventuali errori presenti) (doc. 9);
- l'indicazione dell'eventuale documentazione trasmessa per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o per il procedimento di VIA;
- ALTRO.....

DICHIARA

- di aver provveduto alla comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità a quanto previsto dal D.D.S. 3 dicembre 2008, n. 14236, tramite l'applicativo AIDA per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, ...;
- che l'impianto IPPC sopra citato:
 - è in possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da Ente accreditato;
 - è registrato ai sensi del regolamento EMAS (CE) n.761/2001;
 - non è in possesso di nessuna delle registrazioni/certificazioni di cui sopra.

Data _____

(Firma del Gestore)

Allegare, in caso di invio cartaceo, fotocopia della carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del Gestore.

**FAC SIMILE DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Bollo da € 14,6
(assolto in modo virtuale)

Alla Provincia di _____
e, p.c. Al Comune/i di _____
All'ARPA Lombardia –
Dipartimento di _____
Parco _____
Comunità Montana ____
Ente Gestore servizio
di fognatura e
depurazione _____

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 29-octies - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e contestuale comunicazione di modifica non sostanziale.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (.....) il, residente in Comune di(.....) via.....n. ... in qualità di Gestore dell'Impianto IPPC denominato, C.F., sito in comune di(prov.), C.A.P. via, n.,

attualmente autorizzato ai sensi del Titolo III – bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con:

- decreto della Regione Lombardia n. del.....
- atto dirigenziale della Provincia di _____, n..... del

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il sopra citato complesso IPPC presso cui sono svolte le seguenti attività di cui all'allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

-
-

COMUNICA altresì

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di aver progettato le seguenti modifiche non sostanziali da realizzarsi presso il sopra citato complesso IPPC:

1.
2.

A tal fine, avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto, quale parte integrante della domanda allega:

- n. 1 copia cartacea degli elaborati grafici aggiornati (doc. 2);
- n. 1 copia cartacea della cronistoria autorizzativa dell'impianto (doc. 3);
- n. 1 copia cartacea delle comunicazioni di modifica non sostanziale presentate unicamente a Regione Lombardia e le eventuali conseguenti comunicazioni regionali (doc. 4);
- n. 1 copia cartacea e CD contenente la relazione tecnica (doc. 5);
- n. 1 copia originale della quietanza di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa (doc. 6);
- n. 1 copia cartacea del report online, documento generato in automatico dall'applicativo, attestante l'avvenuta compilazione ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche progettate, inserite nella "Modulistica IPPC online" (doc. 7);
- n. 1 copia in formato elettronico (file ".doc") dell'Allegato Tecnico di cui all'AIA vigente aggiornato (evidenziando in rosso le parti integrate e/o modificate e in blu gli eventuali errori presenti) (doc. 9);
- ALTRO.....

DICHIARA

- di aver provveduto alla comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità a quanto previsto dal D.D.S. 3 dicembre 2008, n. 14236, tramite l'applicativo AIDA per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, ...;;
- che l'impianto IPPC sopra citato:
 - è in possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da Ente accreditato
 - è registrato ai sensi del regolamento EMAS (CE) n.761/2001
 - non è in possesso di nessuna delle registrazioni/certificazioni di cui sopra

Data _____

(Firma del Gestore)

Allegare, in caso di invio cartaceo, fotocopia della carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del Gestore.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AIA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**Premessa**

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Testo unico Ambientale" all'articolo 5 definisce :

autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

modifica dell'impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che possa produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

La direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Emissioni industriali" all'articolo 3 definisce:

modifica sostanziale di una installazione: la modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente,

e all'articolo 20 "Modifica dell'installazione da parte dei gestori" specifica:

- Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.
- Comma 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 (domande di autorizzazione) che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
- Comma 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I.

Infine si riporta la definizione di attività connessa secondo la "CIRCOLARE 13 luglio 2004 Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I. (GU n. 167 del 19-7-2004)"

Per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i, si intende una attività:

- svolta dallo stesso gestore;
- svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

Considerazioni specifiche

L'articolo 29-nonies al comma 1 del D.lgs 152/06 prevede che "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.",

Pertanto ai sensi del decreto sopra citato, e concordemente a quanto richiesto dalla direttiva europea, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene sia necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dallo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

A tal fine si reputa necessario precisare quanto segue:

- oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale è tutto lo stabilimento produttivo, sia che tutte le attività dello stabilimento siano incluse nell'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (attività IPPC), sia che all'interno dello stabilimento siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato VIII e che sarebbero soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX);
- l'iter autorizzativo di modifica sostanziale AIA, come definito dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. è riferito solo gli impianti IPPC. Le modifiche di attività non rientranti tra quelle dell'Allegato VIII e ad esse non tecnicamente connesse e che sarebbero soggette alle

autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX), sono gestite come modifiche non sostanziali all'autorizzazione AIA;

3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell'impianto IPPC individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale, o da quelli rilasciati a seguito di modifiche sostanziali;
4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. l'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa. L'autorità competente può, al fine di semplificare i vari procedimenti amministrativi, avviare un unico procedimento oltre che per l'istruttoria della modifica sostanziale anche per aggiornare l'AIA a seguito di precedenti comunicazioni dell'azienda stessa o di rilievi dell'organo di controllo;
6. secondo quanto stabilito dall'art.6 comma 14 del D.lgs 152/06 e s.m.i., solo nel caso di nuova AIA o di modifica sostanziale l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dell'art. 208 commi 6 e 7. Pertanto tale previsione non si applica per le comunicazioni di modifiche non sostanziali.
7. anche alle comunicazioni di modifiche non sostanziali si applica quanto previsto dal comma 7, art. 2 della legge 241/90 *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.",* al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica o avere tutti gli elementi necessari ad un corretto aggiornamento dell'AIA.

Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;
- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o rilasciato a seguito di modifica sostanziale, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente a seguito della valutazione dell'impatto delle modifiche sull'ambiente.
A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.
Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII al d.lgs. 152/06 e s.m.i. è una modifica sostanziale l'incremento di materie prime lavorate superiore a 10.000 t/anno.
La capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII
- le modifiche soggette a VIA di impianti IPPC, pertanto sia di attività rientranti nell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. che attività tecnicamente connesse;
- le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs. 152/06;
- l'autorità competente può altresì valutare come sostanziale le modifiche:
 - che comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
 - che comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
 - che comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'AIA).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2012

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento di tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento IPPC, ovvero un potenziamento, che non possa produrre effetti sull'ambiente non è soggetto a comunicazione.

Modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente.
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti. Il criterio di significatività e sostanzialità è definito dalle normative settoriali;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- l'aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o decadenti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06), nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- per l'attività di cui al punto 6.6. "allevamenti" la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.g.r. n.8/5868 del 21.11.2007) costituisce di fatto aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA^(*);
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- le variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfianto di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle MTD) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.

Interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

^(*) Qualora l'attivazione di dette modifiche comporti la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente aggiornerà l'atto senza che vi sia una esplicita richiesta dell'azienda.

Variazione nella gestione dei rifiuti prodotti

Di seguito si intende dare delle indicazioni di massima, volte anche alla semplificazione delle procedure che il gestore di un impianto IPPC, visti le recenti variazioni della normativa sia nazionale che europea in materia di rifiuti e di sottoprodotti, deve seguire qualora abbia intenzione di utilizzare la nozione di sottoprodotto per la gestione dei suoi residui di lavorazione.

Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- art. 5 comma 1 lettera l) definizione di modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- art. 29 nonies comma 1) Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite

dall'articolo 5, comma 1, lettera l)...

- art. 184-bis. comma 1) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

considerando che:

- è soggetta a comunicazione una modifica dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;
- il sottoprodotto deve essere utilizzato senza che debbano essere effettuati ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e il suo utilizzo **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;**

se ne deduce che il gestore, seguendo la normativa, può gestire un proprio scarto di lavorazione come sottoprodotto anziché come rifiuto senza che sia tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 29 nonies comma 1.

Resta inteso che è responsabilità del produttore del sottoprodotto assicurare che il residuo di lavorazione rispetti tutte le condizioni che lo qualificano quale sottoprodotto.

Si invita comunque il gestore dell'impianto IPPC, per completezza di informazione e soprattutto per non indurre in errore nell'elaborazione dei dati forniti nei monitoraggi effettuati, ad informare l'autorità competente e l'ente di controllo che l'azienda ha intenzione di modificare la gestione dei propri rifiuti.

Consultazione degli Enti territoriali

E' facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti.